

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 500-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GALLO)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311,  
concernente le ispezioni parziali

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1987

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che si sottopone alla vostra approvazione contiene la modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

Il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia al fine di potenziare l'attività di vigilanza sul funzionamento degli uffici giudiziari propone di affiancare alle inchieste su fatti specifici e alle ispezioni generali triennali, ispezioni volte ad accertamenti limitati ad aspetti particolari dell'attività degli uffici giudiziari: ad esempio al controllo della produttività degli uffici e dei magistrati.

Si è ritenuto insomma che la vigente disciplina delle ispezioni non consenta l'esecuzione di verifiche parziali.

Per ovviare a tale inconveniente il terzo comma dell'articolo 7 della legge sopra citata era, nel disegno di legge governativo, sostituito dal seguente: «Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni anche parziali negli uffici giudiziari, al fine di controllare la produttività degli stessi o di singoli magistrati».

La specificazione concernente la previsione di ispezioni anche parziali deve ritenersi opportuna purchè, come è stato rilevato nel

parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (del 17 dicembre 1987, estensore senatore Murmura), si eviti ogni invasione del campo proprio della giurisdizione, invasione che menomerebbe l'autonomia e l'indipendenza del singolo giudice.

Su tale via il testo proposto dalla Commissione giustizia sostituisce al terzo comma dell'articolo 7 il seguente: «Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi nonché l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati».

Come si vede l'accertamento circa la «produttività» è limitato all'attività degli uffici giudiziari nonché al loro regolare funzionamento, mentre per ciò che concerne i magistrati l'ispezione parziale disposta dal Ministro si rivolge alla entità e tempestività del lavoro dei singoli. Con il che si opera il raccordo di un potere-dovere già affidato dall'articolo 9, secondo comma, della legge citata, ai magistrati ispettori, allo specifico potere del Ministro di disporre ispezioni parziali.

GALLO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

17 dicembre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, purchè l'articolo unico, nel quale si esaurisce il provvedimento, venga meglio riformulato, in maniera da evitare che si determini un'invasione della giurisdizione che potrebbe espropriare l'autonomia e l'indipendenza del singolo giudice, oltretutto esorbitando dall'ambito delle ispezioni previste dalla legge n. 1311 del 1962, che riguardano la produttività degli uffici giudiziari ed il loro regolare funzionamento sotto il profilo amministrativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni anche parziali negli uffici giudiziari, al fine di controllare la produttività degli stessi o di singoli magistrati».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi nonché la entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati».